



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione Abruzzo Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca	
Servizio competente	Servizio Promozione delle Filiere
Ufficio competente	Ufficio Politiche di sostegno alla conversione e al mantenimento di pratiche biologiche ed ecocompatibili in agricoltura, allo sviluppo delle filiere corte e mercati locali
MISURA 11	Agricoltura biologica (art. 29)
Sottomisura 11.1	Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica
Intervento 11.1.1	Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica
BANDO 2016 (Allegato A)	
DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO PER LA CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	
Scadenza presentazione domanda	16/05/2016
Responsabili procedimento: -Coordinamento -Attuazione	Servizio Promozione delle Filiere Servizi Territoriali per l'Agricoltura competenti per territorio
Il presente bando regola l'applicazione Intervento 11.1.1 -Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica- nell'ambito della misura 11 "Agricoltura Biologica" del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Regione Abruzzo relativamente alla presentazione delle domande per la campagna 2016.	

INDICE	
1. FINALITA' E OBIETTIVI	2
2. AMBITO DI INTERVENTO	2
3. BENEFICIARI	2
4. REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	2
5. IMPEGNI	5
6. DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI	5
7. VARIAZIONI SUPERFICI	5
8. TRASFERIMENTI DEGLI IMPEGNI	6
9. CLAUSOLA DI REVISIONE	6
10. IMPORTI DI SOSTEGNO E COMBINAZIONE DEGLI AIUTI	6
11. DOTAZIONE FINANZIARIA	7
12. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	7
13. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO	7
14. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/AIUTO	10
15. EROGAZIONE DEI PREMI	11
16. CONTROLLI E SANZIONI	12
17. RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI	13
18. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ	13
19. DISPOSIZIONI GENERALI	13
20. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI	13

1. FINALITA' E OBIETTIVI

In Abruzzo la SAU totale biologica è di circa 27.665 ha e il 60% di essa è rappresentata dai cereali, colture foraggere e altre coltivazioni a seminativi, seguite dalla vite (13,4%), e dall'olivo (9,2 %). I dati mostrano negli ultimi anni un calo delle superfici a biologico, pertanto ai fini di una maggiore salvaguardia del contesto ambientale, si intende promuovere anche in coerenza con la precedente programmazione, l'adozione del metodo di agricoltura biologica.

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Abruzzo, la misura favorisce e incentiva la diffusione del metodo di produzione biologica che rispetta i sistemi e i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi; assicura un impiego responsabile dell'energia, delle risorse naturali quali l'acqua, il suolo; contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall'attività agricola.

Rispetto al contesto agricolo e ambientale regionale, la misura contribuisce principalmente al perseguimento degli obiettivi relativi alla FA 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi; la misura contribuisce anche al raggiungimento degli obiettivi specifici della FA 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa, e 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Il metodo di produzione biologica, attraverso l'implementazione di tecniche agronomiche a basso impatto ambientale che salvaguardano gli equilibri dell'agroecosistema e dell'ecosistema nel suo complesso, riesce a fornire una risposta efficace agli obiettivi trasversali "ambiente" e "adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici".

La misura 11, in particolare la sottomisura 11.1 Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica, sarà attuata in sinergia con le misura formazione (M1), consulenza (M2), Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (M3) e cooperazione (M16). Inoltre, al fine di migliorare le performance ambientali previste dalla misura, come previsto dall'art.11 del reg. 808/2014, è consentito rafforzare gli impegni previsti dalle singole sottomisure con quelli previsti da alcuni interventi della misura 10.

La combinazione di più impegni rispetto alla medesima superficie consente pertanto un'amplificazione dell'effetto ambientale in quanto sono sommati tutti i vantaggi di ogni singolo impegno assunto dall'agricoltore. Sulla medesima superficie è pertanto consentita la combinazione degli impegni della misura 11 "agricoltura biologica" con i seguenti interventi della Misura 10 "pagamenti agro-climatico-ambientali": 10.1.2 – miglioramento pascoli e prati pascoli e 10.1.3. conservazione del suolo (se attivati).

2. AMBITO DI INTERVENTO

L'intervallo 11.1.1 è applicabile sull'intero territorio della Regione Abruzzo.

3. BENEFICIARI

Possono presentare la domanda i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:
"Agricoltori in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013;

1. La disciplina dell'agricoltore in attività è stabilita, oltre che dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, anche dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n.1922 e dalla Circolare Agea Coordinamento n. ACIU. 2015.140.

4. REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Tutti i requisiti necessari per accedere al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni di priorità per la predisposizione delle graduatorie di ammissibilità, devono essere posseduti alla presentazione della domanda di aiuto (rilascio informatico).

4.1 -Requisiti soggettivi

Possono presentare la domanda i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

“Agricoltori in attività” ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/20131;

4.2 -Requisiti oggettivi

L’impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:

4.2.1 Possedere e destinare una superficie minima all’impegno, da intendersi come superficie aziendale effettivamente coltivata ed oggetto di richiesta di finanziamento, di almeno 1 ettaro di SAU.

4.2.2. - Adottare metodologie di produzione biologico conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e s.m.i. di cui al D.M. 18354/2009.

4.2.3 -I beneficiari hanno l’obbligo di aver presentato la notifica di attività di produzione biologica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e s.m.i. (Notifica informatizzata); in particolare:

a) devono aver presentato la “prima notifica di attività con metodo biologico” in data non anteriore al 1 gennaio dell’annualità di presentazione della domanda di aiuto (1 gennaio 2016 per l’anno 2016); non sono ammesse le imprese che nell’anno precedente alla domanda di aiuto risultano avere una notifica in corso, rilasciata sul SIB.

Al riguardo si precisa che l’Organismo di controllo (di seguito OdC) prescelto dall’agricoltore, effettua la verifica della conformità alle norme di produzione biologica non oltre i 120 (centoventi) giorni successivi a decorrere dalla data di notifica (rilascio informatico). Qualora l’esito della verifica della conformità alle norme di produzione biologica condotta dall’ OdC comporti il mancato assoggettamento dell’azienda al sistema dei controlli previsto per il metodo di produzione biologica, l’impegno assunto dall’agricoltore ai sensi della presente misura del PSR 2014-2020 decade.

Nel caso in cui non si verifichino le condizioni di cui ai suddetti punto a), il beneficiario potrà fare domanda di accesso esclusivamente alla tipologia di intervento 11.2.1 “Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica” della sottomisura 11.2.

L’eventuale recesso dal regime di assoggettamento al biologico (ai sensi delle vigenti normative sopracitate) durante il periodo di impegno, comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi percepiti.

4.2.4 - Gli impegni relativi al mantenimento alle pratiche e metodi di produzione biologica devono essere assunti sull’intera SAU aziendale, con la possibile eccezione di corpi aziendali separati da cui si ricavano produzioni distinguibili (per tipo di coltura) rispetto alle altre, e aventi magazzino distinto dei fattori produttivi (concimi, fitofarmaci, ecc.).

In particolare, le aziende miste devono avere corpi assoggettati al biologico separati e non contigui tra loro da quelli da “metodo di agricoltura convenzionale” (particelle non confinanti), con tipo di coltura da cui si ricavano produzioni distinte e distinguibili (per le colture arboree es. uve a bacca nera o bianca, ecc.; per le colture erbacee in aziende miste sono ammesse se appartenenti a generi botanici diversi (es. Triticum spp. (grano..) o Zea spp. (mais) o Avena spp., Patata o Pomodoro ecc.).

4.2.5 E’ condizione obbligatoria e propedeutica per l’adesione alle domande di sostegno e di pagamento della presente Misura la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo aziendale, attraverso la sottoscrizione della “scheda fascicolo” (DM n. 162 del 12/1/2015 art. 3). Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e nelle Istruzioni operative dell’OP AGEA n.25 del 30 aprile 2015. Il piano di coltivazione contenuto nella scheda fascicolo deve contenere le informazioni di dettaglio. Tali informazioni saranno utilizzate ai fini dei controlli di ammissibilità per i pagamenti.

4.2.6 Le superfici, da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di aiuto, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente e mantenute per una durata almeno pari al periodo di impegno. La disponibilità delle superfici deve essere dimostrata secondo le regole di riferimento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i. e circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 del 1/03/2016.

Tuttavia, sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni di durata inferiore, ma in tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo attraverso la stipula di un nuovo contratto, che abbia inizio contestualmente alla data di scadenza del precedente, così da garantire la continuità della copertura dell'intero periodo di impegno. Il mancato rinnovo comporta la decadenza dall'aiuto e la restituzione, per tali superfici delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti, maggiorate degli interessi.

Le superfici dichiarate nella domanda di aiuto iniziale dovranno essere assoggettate agli impegni per l'intero periodo d'impegno. Pertanto per ciascuna superficie aziendale dichiarata in domanda dovrà essere garantita la continuità dell'impegno assunto, anche nel caso di trasferimento della gestione dei terreni, pena la restituzione di eventuali somme corrisposte a favore delle medesime superfici, in precedenti annualità. In conformità con l'art. 47 del reg. UE 1305/2013, fermo restando la continuità dell'impegno, per la durata dell'impegno sulle superfici dichiarate nella domanda di aiuto, potranno essere consentite variazioni della superficie oggetto di impegno solo in aumento. Per le ulteriori casistiche quali la cessione totale o parziale dell'azienda, le operazioni di ricomposizione fondiaria, le cause di forza maggiore; ecc., si rimanda allo stesso articolo 47 del reg. cit. ed alle ulteriori disposizioni in materia contenute nel regolamento UE n. 807/2014". Nel caso di superfici collettive, fermo restando il vincolo richiamato nel paragrafo precedente, il richiedente può beneficiare esclusivamente del premio relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell'Autorità concedente, come risultante dal fascicolo unico aziendale.

4.2.7 Tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità di cui al presente bando devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda e mantenuti per l'intero periodo di impegno.

4.2.8 In presenza di zootecnia biologica a norma del reg. CE 834/07 art.14 e s. m.i., regolarmente notificata:

a) le superfici foraggere avvicendate e permanenti sono eleggibili a premio a condizione che il rapporto UBA/superficie sia uguale o maggiore di 0,2 UBA/ha;

b) le superfici a pascolo sono eleggibili a premio (se richieste in domanda in combinazione con l'intervento 10.1.2) a condizione che il rapporto UBA/ha sia compreso tra 0,2 e 0,8 UBA/ha;

Per il Calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), ai fini del calcolo del carico di bestiame si fa riferimento alla consistenza media annuale tenendo conto degli indici di conversione sotto riportati:

SPECIE ANIMALI	UB/capo
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,00
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,60
Bovini di meno di 6 mesi	0,40
Ovini	0,15
Caprini	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,50
Altri suini	0,30
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03

Il calcolo del rapporto UBA/superficie aziendale viene effettuato tenendo conto delle UBA totali presenti in azienda, espresso come dato medio annuale come risultante dalla BDN, rapportate all'intera superficie aziendale richiesta. Qualora il Beneficiario dichiara in domanda specie per le quali non è prevista la registrazione individuale in BDN, si farà riferimento a quanto riportato nel Registro di Stalla (Dati anagrafici relativi all'azienda, denominazione della specie animale, date e/o quantità delle movimentazioni).

4.2.9 Sono ammesse le aziende in cui le produzioni zootecniche non sono incluse all'assoggettamento al metodo di produzione biologico (solo produzioni vegetali).

4.2.10 Il premio può essere corrisposto unicamente per le superfici effettivamente coltivate e ritenute ammissibili. Ai fini del calcolo della superficie ammissibile ed eleggibile all'aiuto si fa riferimento, a quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, e dalle verifiche effettuate nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), nonché delle disposizioni impartite a riguardo dall'Organismo Pagatore.

5. IMPEGNI

5.1 I beneficiari del sostegno sono compensati solo per gli impegni che vanno oltre la comune pratica agricola, di seguito elencati:

- a) rispetto delle regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Reg. (UE) n.1306/2013 e dal D.M. n. 3536 del 8.02.2016 - Disciplina del regime di Condizionalità, e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;
- b) rispetto dei criteri pertinenti e le attività minime, come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
- c) rispetto dei requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (DL n.150 del 14/8//2012);
- d) rispetto impegni relativi alle aziende con terreni compresi nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) ai sensi del DM 7/04/2006 e delibere della Regione Abruzzo DGR 383/10, DGR 500/2009.
- e) rispetto dei criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013.

5.2 impegno a conseguire una formazione (M1) e attivare una consulenza specifica (M2) entro due anni dalla data di adesione al regime domanda di sostegno. Gli aderenti alla presente sottomisura hanno diritto sia ad un voucher per la frequenza di un corso di formazione (M1), che ad un voucher per fruire di consulenze specifiche (M2), se attivati.

5.3 la misura richiede il rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti CE n. 834/2007, n. 889/2008 e s.m.i., DM MIPAAF 18354/2009 in particolare:

- uso dei soli prodotti fitosanitari previsti nell'Al. II del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.;
- uso dei soli concimi, ammendanti e nutrienti previsti nell'Al. I del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.;
- compilazione dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.).

5.4 Rispetto del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) regionale in vigore, relativamente:

- a) al metodo del **bilancio idrico semplificato**, come riportato dal (DPI) regionale in vigore, con tenuta del previsto registro delle irrigazioni, limitatamente alle aziende irrigue.
- b) al **controllo e taratura** da parte dei centri autorizzati dalla ex – ARSSA/REGIONE delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari. Tale controllo dovrà essere eseguito entro il primo triennio dell'impegno per le attrezzature aziendali e entro il primo biennio per quelle dei contoterzisti, a seguire, gli stessi controlli vanno ripetuti con la stessa periodicità. Si precisa che il rispetto della normativa vigente (D.L. n. 150 del 14/8//2012) e s.m.i., cui si rimanda, per i casi in cui prevede l'obbligo della taratura entro il 26/11/2016.
- c) alla **gestione del suolo** e dei vincoli in essi stabiliti in funzione dei diversi obiettivi specifici indicati nello stesso DPI in vigore e al quale si rimanda;

6. DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni decorrono a far data dal giorno di rilascio della domanda nel portale SIAN e devono essere rispettati almeno per i **TRE** anni di calendario successivi, con possibilità di proroghe annuali. Si precisa che, trascorsi i tre anni le aziende potranno transitare all'intervento 11.2.1 relativo ai pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica, fino al completamento di un periodo di impegno complessivo di 5 anni. Per l'anno 2016 gli impegni decorrono dal **16 maggio 2016**.

7. VARIAZIONI SUPERFICI

La conversione, l'adeguamento, l'estensione degli impegni (nonché la cessione parziale o totale di azienda) sono regolati in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013 e ulteriori disposizioni del Reg. 807/2014.

Sono ammessi ampliamenti della superficie oggetto di impegno nella misura massima del 25% della superficie iniziale riportata nella domanda di sostegno.

8. TRASFERIMENTI DEGLI IMPEGNI

- a) Qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisca, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può succedere nell'impegno per il restante periodo. In assenza del trasferimento di impegno agroambientale, il beneficiario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti, relativamente al terreno oggetto di trasferimento. Il subentrante, inoltre, può proseguire nell'impegno solo se la superficie oggetto di trasferimento, considerata singolarmente o in aggiunta alla superficie già in suo possesso, abbiano un'estensione complessiva almeno pari alla superficie/UBA minima prevista come requisito di ingresso alle varie Azioni.
- b) Nel caso di trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare alla Regione Abruzzo (STA), entro il termine di due mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Anche il subentrante, nel caso intenda proseguire l'impegno, dovrà comunicare la propria disponibilità.
- c) Il subentrante ha l'obbligo di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare il periodo di impegno assunto con la domanda iniziale.

9. CLAUSOLA DI REVISIONE

E' altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del reg. (UE) 1305/2013:

- a) per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del reg. (UE) 1307/2013;
- b) per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

10. IMPORTI DI SOSTEGNO E COMBINAZIONE DEGLI AIUTI

Il sostegno nell'ambito della presente misura è erogato per ettaro (vedi tabella), con importi calcolati in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni che il beneficiario assume oltre la baseline e la comune pratica agricola nei limiti dei massimali previsti all'allegato II del Regolamento (UE) 1305/2013.

Gruppo di colture	Importo premio €/ha/anno
Seminativi (cereali, p. oleaginose e p. proteiche)	145
Foraggiere avvicendate	145
Ortive	600
Olivo da olio	440
Vite da vino	680
Fruttiferi e altre colture arboree	640
*Foraggiere con allevamento biologico	355
**Pascoli con allevamento biologico	130

*Premio concesso per ettaro di foraggiere in presenza di allevamenti biologici (ovini, caprini, bovini, equidi).

****Premio per i pascoli in combinazione con l'intervento 10.1.2 "Miglioramento pascoli e prati-pascoli".**

- Il Premio per i pascoli viene corrisposto in presenza di allevamenti biologici (ovini, caprini, bovini, equidi) in combinazione con l'intervento 10.1.2 "Miglioramento pascoli e prati-pascoli" a norma del Reg. UE 808/2014 art. 11. Occorrerà presentare anche domanda di sostegno relativa alla Mis. 10, intervento 10.1.2, per fruire del premio "pascoli con allevamento biologico", richiedendolo specificatamente nell'apposita domanda e rispettandone i relativi impegni previsti.
- Il sostegno previsto è corrisposto, per i soggetti beneficiari che si impegnino a convertire l'attività agricola in metodo biologico (11.1) a decorrere dal termine fissato per la presentazione della domanda di aiuto iniziale e per tutto il periodo d'impegno.

11. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria da assegnare complessivamente alla Misura 11 ammonta a € 7 milioni per il 2016 come definito dall'Autorità di gestione del PSR Abruzzo 2014-2020.

E' garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di aiuto già ammesse a finanziamento, nelle more di quanto assegnato annualmente dall'Autorità di gestione.

La Regione si riserva, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della Misura, da assegnare con atti dell'Autorità di gestione, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma.

12. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Tipologia di intervento 11.1.1 - Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica
Principi per la definizione dei criteri di selezione da PSR
I criteri di selezione, vista la peculiarità della Regione Abruzzo in termini di superficie ad Aree protette, e tenuto conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni, si riferiscono in particolare ad elementi di natura territoriale. Nello specifico, la priorità territoriale è attribuita in funzione dei vincoli ambientali aree Natura 2000, SIC e ZPS, ZVN. E' inoltre assegnata una priorità per gli agricoltori che operano in forma associata o in cooperazione.

Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
SOI ricadente in ZVN e agricoltura intensiva	50	100% Presenza del requisito 0% Assenza del requisito
SOI ricadente in aree Natura 2000, SIC e ZPS	30	100% Presenza del requisito 0% Assenza del requisito
SOI ricadente in altre aree	20	100% Presenza del requisito 0% Assenza del requisito
Preferenza a parità di punteggio per agricoltori che operano in forma associata o in cooperazione.		

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche ed in caso di ulteriore parità la precedenza è accordata al richiedente/legale rappresentante più giovane (minore età espressa in giorni). Per le società di persone e cooperative, si calolerà l'età media di ogni socio, mentre per le altre forme di società e per gli Enti pubblici, fa fede l'età dell'amministratore.

13. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

13.1 Modalità

Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, allo STA competente per territorio, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN previa autorizzazione dal responsabile delle utenze regionali; Il beneficiario deve costituire o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Tale fascicolo dovrà essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA. La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, e fa proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA direttamente all'indirizzo di posta comunicato. PEC AGEA: protocollo@pec.agea.gov.it

13.2 Documentazione da allegare alla domanda

Non è prevista la presentazione in allegato alla domanda di alcuna documentazione nell'ottica della semplificazione amministrativa.

13.3 Termini per la presentazione delle domande

La "domanda iniziale" e le eventuali "domande di modifica" devono essere presentate entro il **termine del 16/05/2016.**

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 16/05/2016. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili le domande presentate oltre il termine, quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione. Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto.

Le "domande iniziali" e le "domande di modifica" pervenute oltre il 10 giugno 2016 sono irricevibili.

In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.

13.4 Modifica Domanda iniziale

E' possibile presentare una "domanda di modifica" di alcuni dati della domanda iniziale precedentemente presentata. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014.

Occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

13.5 Ritiro parziale o totale della domanda

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, parzialmente o totalmente (ai sensi del Reg. UE 809/2014 art. 3), in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri parziali.

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro parziale o totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

13.6 Errori palesi (ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 809/2014)

La modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi. L'autorità competente dell'istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul portale SIAN. L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

13.7 Domande annuali di pagamento

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE n. 809/2014, per gli anni successivi al primo, il beneficiario è tenuto a presentare, entro i termini stabiliti dalla Regione, la domanda di pagamento annuale.

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento comporta la non inclusione dell'azienda nell'elenco di liquidazione dell'anno di riferimento. Dal 2016, ai sensi del reg. UE 65/2011 art. 3 (circ. AGEA prot. UMU/515 del 25/03/2016), l'azienda è tenuta a sottoscrivere l'apposita dichiarazione di mantenimento dell'impegno (su portale SIAN) sebbene in assenza di domanda di pagamento; senza tale dichiarazione l'impegno sarà considerato NON MANTENUTO.

Anche per le domande annuali di pagamento valgono le modalità di presentazione previste per le domande di aiuto fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Organismo Pagatore Agea.

14. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/AIUTO

Scaduti i termini per la presentazione delle istanze verrà avviato l'iter istruttorio presso gli uffici competenti mediante l'individuazione del responsabile del procedimento e degli incaricati delle valutazioni di ricevibilità, ammissibilità che verranno comunicati ai beneficiari ai sensi della L. 241/90. Gli STA (Servizi Territoriali per l'Agricoltura) gestiscono, ciascuno per il proprio territorio di competenza, le fasi di ricevibilità, ammissibilità amministrativa e conformità della documentazione allegata alle domande e delle dichiarazioni presentate.

L'istruttoria amministrativa delle domande di aiuto, si compone delle seguenti fasi:

- a) acquisizione delle domande
- b) verifica della ricevibilità e integrazione delle domande.
- c) Ammissibilità: verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e attribuzione del punteggio di priorità;
- d) declaratoria delle domande con istruttoria positiva con il relativo punteggio, nonché la declaratoria delle domande non ammesse con la relativa motivazione;
- e) notifica ai richiedenti dell'esito positivo dell'istruttoria, con il relativo punteggio e dell'inammissibilità con relativa motivazione;
- f) gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali e relative determinazioni.
- g) formulazione della graduatoria unica regionale, l'elenco degli ammessi con l'attribuzione del punteggio e del relativo importo e l'elenco delle domande non ammesse con la relativa motivazione.

14.1 Verifica della ricevibilità delle domande

Sono irricevibili le domande di aiuto/pagamento:

- a) presentate oltre i termini stabiliti nel presente bando al paragrafo "**Termini per la presentazione delle domande**" per il rilascio della domanda su portale SIAN, fatte salve le disposizioni previste per la presentazione tardiva delle domande di sostegno/pagamento;
- b) non sottoscritte dal richiedente;
- c) per le quali il richiedente non ha ottemperato, in materia di informatizzazione della notifica di attività con metodo biologico, a quanto previsto dal DM 2049/2012 (pubblicato sulla GU del 23/03/2012) e s.m.i.

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente Bando.

Entro 90 (novanta) giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande lo STA competente per territorio dovrà comunicare al soggetto richiedente, mediante PEC, il provvedimento di irricevibilità. Avverso tale provvedimento potrà essere proposto ricorso, nel termine di gg. 30 decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento. Il ricorso deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione le quali devono essere tempestivamente comunicate al ricorrente. Trascorsi 90 giorni e in assenza di comunicazione della Regione, opera il silenzio diniego e pertanto il ricorso si intende respinto.

14.2 Ammissibilità

Gli STA (Servizi Territoriali per l'Agricoltura) provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi delle istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria sarà determinata l'ammissibilità delle domande di aiuto.

Non saranno ammissibili le domande:

- a) presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando;
- b) erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014;

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, e mantenuti nel corso del periodo di impegno fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente avviso pubblico.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN.

Con determinazioni Dirigenziali saranno approvati gli elenchi delle domande di aiuto ammissibili e di quelle non ammissibili, con il relativo punteggio, saranno pubblicate tramite il sito web della Regione Abruzzo (indirizzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura) e sul sito "trasparenza, valutazione e merito" : la pubblicazione ha valore di notifica.

Quelle non ammesse, comunicate con notifica tramite PEC con le motivazioni dell'esclusione e con l'indicazione dell'autorità e i termini entro cui è possibile ricorrere.

Il richiedente che intende proporre ricorso in opposizione avverso le decisioni comunicate, deve inviare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Dirigente del Servizio incaricato dell'istruttoria, decide in ordine all'accoglimento o meno del ricorso assumendo gli atti consequenziali.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di aiuto/pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile oppure ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Per le domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno) non si procede all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

14.3 Attribuzione punteggio

Ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario procedere alle verifiche automatiche correlate a condizioni oggettive direttamente desumibili dalle informazioni presenti in domanda.

A termine dell'istruttoria amministrativa viene redatto un apposito verbale, corredato di una check-list, che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità e l'attribuzione del punteggio ai fini della collocazione nella graduatoria di merito. Per le domande non ammesse la check-list riporta le motivazioni dell'esclusione. A tali fini è possibile utilizzare la check-list presente nella procedura istruttoria a portale SIAN che deve essere opportunamente implementata in relazione agli elementi dichiarati nella "sezione regionale" della domanda.

Al termine di ognuna di queste fasi dell'istruttoria e previa revisione e validazione, il Dirigente del Servizio Territoriale (STA) competente dell'istruttoria, trasmette al Servizio promozione delle Filiere gli elenchi dei beneficiari da trasmettere all'AGEA per la liquidazione.

15. EROGAZIONE DEI PREMI

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

Il pagamento avviene:

- a) per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- b) per le domande non estratte nel campione dopo che siano stati effettuati tutti i controlli di carattere amministrativo riguardanti le domande stesse.

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicato nella domanda.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

16. CONTROLLI E SANZIONI

I controlli in loco verranno effettuati dall'AGEA, su un campione pari ad almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento. Il controllo si esplica con l'effettuazione di un sopralluogo in azienda presso il beneficiario, successivo all'ammissione a finanziamento e anteriore alla conclusione della singola annualità.

Il pagamento del saldo del restante 15% del premio spettante potrà essere effettuato, per le domande non rientranti nel campione sottoposto a controllo in loco, dopo l'inizio del controllo sull'ultima azienda del campione.

Il pagamento del saldo per le aziende sottoposte a controllo avverrà invece a controllo ultimato.

Le domande dell'operazione 11.1. sono sottoposte ai seguenti controlli:

1. controlli amministrativi: il 100% delle domande di sostegno/ pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi consistenti in:
 - a. verifica della presenza, correttezza e validità della documentazione presentata;
 - b. verifica dei dati dichiarati dal richiedente
 - c. verifica condizioni di ammissibilità
 - d. verifica requisiti di ammissibilità del rapporto UBA/ha per il pagamento del premio relativo alle superfici a pascolo.
2. controlli in loco: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili e non ammissibili al pagamento; il controllo in loco è di competenza dell'Organismo pagatore ed ha l'obiettivo di verificare:
 - a. l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
 - b. l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
 - c. controlli specifici previsti per la misura.
3. controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari. Il controllo riguarda l'intera l'azienda e non solo le superfici richieste a premio ed ha lo scopo di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali. Le disposizioni regionali ai sensi del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 in materia di svolgimento dell'attività di pascolamento sono riportate nella sottoelencata tabella di concordanza:

DGR 583 del 06/07/2015	
Domanda unica	Misura 11 PSR 2014-2020
0,1 UBA/HA x 60gg	0,2 UBA/Ha per 120gg

Detto controllo è di competenza dall'Organismo Pagatore.

Esito dei controlli

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, dal regolamento (UE) n. 809/2014 e dal DM 180/2015 del 23/01/2015.

17. RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI

Avverso i provvedimenti di decadenza dagli impegni relativi alle domande di pagamento successive al primo anno è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

18. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).

Ai fini e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:

- a) Amministrazione procedente: Regione Abruzzo, Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca-Servizio promozione delle Filiere, competenti Servizi Territoriali per l'agricoltura;
- b) Oggetto del Procedimento: concessione di aiuti ai sensi del PSR 2014-20120 Mis. 11 sottomisura 11.1;
- c) Ufficio Responsabile del procedimento per la predisposizione e pubblicazione del bando e delle attività di coordinamento: Ufficio Politiche di sostegno alla conversione e al mantenimento di pratiche biologiche ed ecocompatibili in agricoltura, allo sviluppo delle filiere corte e mercati locali (coordinamento);
- d) Responsabile del procedimento ai fini dell'attuazione del bando: Il dirigente del competente Servizio Territoriale per l'agricoltura
- e) Data di conclusione del procedimento: di norma 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda di sostegno/pagamento, in assenza di cause ostative, dovute anche ad anomalie del SIAN;
- f) Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva;
- g) Data di presentazione dell'istanza: coincide con la data di "rilascio" dell'istanza da parte del SIAN;
- h) Data ultima presentazione domanda **16 maggio 2016**;
- i) Ufficio dove si può prendere visione degli atti: STA territorialmente competente.

19. DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Il sistema delle riduzioni e delle sanzioni sarà aggiornato adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento con successivi provvedimenti.

Il presente avviso pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale e amministrativa

20. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

Con Regolamento n. 1305 del 20 settembre 2013, l'Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale e, la Regione Abruzzo con Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994, "che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo nella versione notificata il giorno 29/10/2015, recepita con Deliberazione della Giunta regionale n.1056 del 19 dicembre 2015 inerente "Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte

del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001”.

I seguenti Regolamenti UE normano lo sviluppo rurale:

- a) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento;
- b) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- c) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- d) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- e) Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE)n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- f) Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- g) Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- h) Regolamento di Esecuzione (UE) 747/2015 dell'11 maggio 2015 della Commissione, recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Costituiscono fonte normativa anche:

- a) Regolamento (CE) n° 834/2007 sull'agricoltura biologica e il regolamento (CE) n° 889/2008 con le modalità d'applicazione;
- b) Regolamento (CE) n° 882/2004 relativo ai controlli ufficiali di alimenti e mangimi;
- c) Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220;
- d) D.M. 27 novembre 2009 n. 18354 (disposizioni per l'attuazione del Regolamenti n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e s.m.i.);
- e) D.M. n. 2049 1 febbraio 2012 (disposizioni per l'attuazione del reg. n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica) e s.m.i.;
- f) D.M. n.18321 del 9 agosto 2012 (gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione, documento giustificativo e certificato di conformità) s.m.i.;
- g) D.M. n. 15962 del 20 dicembre 2013 (elenco delle Non Conformità e corrispondenti misure che gli OdC devono applicare agli operatori);
- h) DM n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.

- i) D.M. n. 3536 del 8.02.2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- j) DM n.1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- k) Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e Circolare ACIU 2015 prot. N.141 del 20 marzo 2015 - Piano di Coltivazione
- l) Circolare Agea prot n. UMU/2015.980 del 29/05/2015. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 –Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015.
- m) Circolare Agea prot n. UMU/2016.515 del 25/03/2016. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 –Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione –Campagna 2016.

Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015.

- a) Determinazione del Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della pesca- Regione Abruzzo DPD/92/16 del 17/2/16 "Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2017/2020 "

20.1 Definizioni

- **AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo.
- **Agricoltore in attività:** i requisiti dell'agricoltore in attività sono stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti. Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.
- **Animali dichiarati:** gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento;
- **Animale accertato:** un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura di sostegno;
- **Autorità di Gestione:** l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è rappresentata dal Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo.
- **BDN:** banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004
- **CUAA:** Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione
- **Domanda di sostegno:** Domanda di partecipazione a un regime di aiuto
- **Domanda di pagamento:** Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento
- **Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo:** Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale deve essere costituito da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale nel rispetto delle

disposizioni di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99 e delle Circolari AGEA di riferimento e s.m. e i.

- **Intervento:** Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma
- **Misure di sostegno connesse alla superficie e animali:** Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o al numero dei capi o UBA allevati
- **SIGC:** Sistema Integrato di Gestione e Controllo
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale
- **SIAR:** Sistema Informativo Agricoltura Regionale
- **STA:** Servizio territoriale per l'agricoltura; struttura decentrata competente che provvedono al protocollo e presa in carico delle domande di sostegno.
- **Superficie determinata:** La superficie degli appezzamenti o delle particelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie
- **Uso del suolo:** L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura
- **Richiedente:** soggetto che presenta domanda di aiuto.
- **Superficie Agricola Utilizzata (SAU):** si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.
- **Unità Bovine Adulte (UBA):** La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali nei relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato II del Reg. UE 808/2014;

Ufficio Politiche di sostegno alla conversione e al mantenimento di pratiche biologiche ed ecocompatibili in agricoltura, allo sviluppo delle filiere corte e mercati locali

Servizio Promozione delle Filiere

Il Responsabile
Dott. Rocco Antonio ZINNI

Il Dirigente
Dott. Franco La Civita

